

## Verbale riunione Commissione esperti

Il 19 giugno 2017, alle ore 13, a seguito di convocazione del 15 giugno, si è riunita a Padova, nello studio Bertolissi in via Emanuele Filiberto 14, la Commissione di esperti nominata il 13 giugno dal Consiglio provinciale di Belluno, con la presenza dei tre componenti proff. Gian Candido De Martin, in veste di presidente, Luca Antonini e Mario Bertolissi.

Sulla base del mandato ricevuto, la Commissione rileva che sono essenzialmente due le questioni da esaminare: in primo luogo, l'ammissibilità del quesito formulato in vista di un referendum consultivo sulla tutela della specifica autonomia della Provincia di Belluno; in secondo luogo, l'interpretazione del secondo comma dell'art. 65 dello statuto provinciale di Belluno, laddove si stabilisce che "hanno diritto di partecipare al voto tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio provinciale".

**Sul primo punto** la Commissione verifica anzitutto, sulla base della documentazione ricevuta sulle deliberazioni adottate in merito dagli organi bellunesi, che il Consiglio provinciale ha ritenuto nella seduta del 23 maggio scorso di promuovere direttamente l'iniziativa referendaria – come previsto dall'art.65 dello statuto – esprimendo in proposito con voto unanime (sarebbe stata sufficiente la maggioranza dei 2/3) la volontà di avviare tale procedura di democrazia diretta, previa sottoposizione della questione e del possibile quesito all'Assemblea dei sindaci. Conseguentemente analoga pronuncia unanime si è avuta il 30 maggio da parte dell'Assemblea dei sindaci bellunesi, che ha condiviso e integrato le motivazioni della delibera consiliare, optando espressamente per uno dei due quesiti inizialmente ipotizzati. Con questi presupposti, il Consiglio provinciale ha poi confermato l'iniziativa e fatto proprio, nella seduta del 13 giugno scorso, il quesito referendario nel testo seguente: **"Vuoi che la specificità della Provincia di Belluno venga ulteriormente rafforzata con il riconoscimento di funzioni aggiuntive e delle connesse risorse finanziarie e che ciò venga recepito anche nell'ambito delle intese Stato/Regione per una maggiore autonomia del Veneto, ai sensi dell'art. 116 della Costituzione?"**; nel contempo ha nominato la presente Commissione di esperti per un vaglio tecnico del quesito.

Tanto premesso, va in primo luogo evidenziato che il suddetto quesito appare formulato formalmente in modo chiaro e univoco, facendo emergere l'obiettivo principale della consultazione referendaria che si intende realizzare, ossia quello di coinvolgere i cittadini nell'azione volta a salvaguardare e incrementare effettivamente l'autonomia specifica della Provincia di Belluno anche nell'ambito delle auspicabili intese tra Stato e Regione del Veneto ex art. 116 III Cost., che dovrebbero risultare sollecitate e rafforzate dal referendum regionale in itinere. Maggiori competenze e maggiori risorse che fossero riconosciute alla Regione permetterebbero, infatti, alla stessa di potenziare la propria azione per la promozione e il sostegno della specificità bellunese, Quanto all'ammissibilità del quesito, la Commissione verifica che nello statuto provinciale vi è un'unica condizione esplicita, laddove è previsto, nel quarto comma dell'art.65, che il referendum possa riguardare "solo materie di competenza provinciale". A tale proposito la Commissione conviene che questo riferimento – come sottolineato nelle motivazioni della deliberazione del Consiglio provinciale del 23 maggio - debba essere collegato al quadro ordinamentale vigente, in base al quale va ricostruita una condizione istituzionale e di autonomia e competenze, anche potenziali, del tutto peculiare per la Provincia (totalmente montana e di confine) di Belluno, stanti le previsioni, da un lato, della legge Delrio n. 56/2014 (commi 3, 54 e 86) su posizione e funzioni aggiuntive e, dall'altro, dell'art. 15, quinto comma, dello statuto del Veneto, che riconosce la specificità bellunese rispetto anche alle altre Province venete in una pluralità di settori, attuata con la legge regionale n. 25/2014.

Si può in tal senso aggiungere che – nell'ottica del referendum in questione – assume, a livello statale, un particolare rilievo potenziale soprattutto la funzione fondamentale riconosciuta alle sole Province totalmente montane e di confine dalla lett. a) del comma 86 della suddetta legge Delrio, in virtù della quale spetterebbe a queste Province anche " la cura dello sviluppo strategico del territorio e la gestione di servizi in base alla specificità del territorio medesimo": previsione restata

finora senza alcun seguito effettivo, ma che potrebbe essere concretata proprio, almeno per alcuni versi, in sede di attuazione di quanto previsto dal 116 III comma Cost., attraverso opportune intese, specie in campi significativi di possibile incremento dell'autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria provinciale bellunese, come sono la “tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali”, il “governo del territorio” e “la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale”. In effetti, come espressamente rilevato nella delibera dell'Assemblea dei sindaci del 30 maggio scorso, acquisire in ambiti decisivi per un territorio montano – quali quelli dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio culturale ecc. - un'unitarietà di esercizio amministrativo di funzioni ora statali o regionali ad esso afferenti può costituire un presupposto determinante per l'impostazione di politiche efficaci ed efficienti di reale incisione locale, mitigando gli effetti distorsivi derivanti dalle ampie competenze in materia esercitate nei territori contermini dalle confinanti autonomie speciali. In conclusione, quindi, il referendum consultivo provinciale bellunese, che si vorrebbe realizzare in parallelo con quello regionale, appare pienamente ammissibile nella misura in cui si propone di tutelare, implementare e rendere effettiva la specifica autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria già formalmente riconosciuta, a livello sia statale che regionale, alla Provincia totalmente montana e di confine di Belluno.

**Sul secondo punto**, relativo all'interpretazione del secondo comma dell'art. 65 dello statuto provinciale, la Commissione ritiene che sia pienamente condividibile – sul piano tecnico-giuridico – quanto già considerato dal Consiglio provinciale nella delibera del 13 giugno scorso, ossia che il diritto a partecipare al voto referendario riguarda tutti i cittadini elettori residenti in un Comune bellunese, chiamati – a seguito di quanto previsto dalla citata legge Delrio - ad eleggere in primo grado i propri rappresentanti, ai quali è ora demandata, in secondo grado, l'elezione degli organi provinciali. In effetti, la legge appena citata – con una scelta che può essere opinabile, ma è stata (finora) convalidata dalla giurisprudenza costituzionale (sent. n.50/2015) – ha previsto per gli organi delle Province un modello di elezione di II grado, che implica peraltro un indispensabile I grado, in cui gli elettori sono di necessità tutti i cittadini residenti in un Comune della Provincia, in modo da realizzare una rappresentatività degli organi provinciali rispetto alla comunità territoriale provinciale, di cui sono chiamati a curare gli interessi. D'altra parte, oltre alla considerazione di carattere generale che il referendum è un istituto di democrazia diretta per sua natura esteso a tutti i cittadini elettori, va tenuto presente che la norma statutaria in questione, nel definire gli aventi diritto al voto referendario, fa riferimento esplicito – come è naturale – ai “cittadini”, e non ai soli “rappresentanti eletti a livello comunale”: un'interpretazione quindi pacifica, se non obbligata, sia sul piano letterale che logico-sistematico.

Letto e approvato il verbale, da far pervenire al Presidente della Provincia, tramite il Segretario, dr. Pietro Ossi.

Luca Antonini

Mario Bertolissi

Gian Candido De Martin